

# Comune di Cave

## Provincia di Roma

Verbale n.65 del 23/06/2021

**OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazioni del Consiglio Comunale avente per oggetto "Determinazione ed approvazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021".**

Il sottoscritto Gianluca Scotti Covella Revisore dei conti del Comune di Cave nominato con delibera consiliare n.44 del 20/12/2018.

Chiamato ad esprimere il proprio parere di competenza in merito alla delibera in oggetto indicata ricevuta in data 23.06.2021 a mezzo posta elettronica.

Considerato che nel territorio in cui opera il Comune di Cave non è operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di € 2.059.942,07 al lordo detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRJF/2020 (euro 37.736);


Considerati i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Dirigente/Responsabile dei Servizi finanziari e del Dirigente/Responsabile del Settore Tecnico/Ambiente, e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

ESPRIME

“PARERE FAVOREVOLE” alla proposta di deliberazione in oggetto.

Pomezia, li 23/06/2021

In Fede

  
Gianluca Scotti Covella  
Revisore dei Conti

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
C.C./G.M. n. 27 del 29/06/2021  
Responsabile Comunale



F.to  
Segretario Generale  
Dott.ssa Giada De Francesco



## Atto di validazione PEF 2021

### COMUNE DI CAVE

In ottemperanza a quanto previsto dall'atto suddetto si procede alla verifica della documentazione e della congruenza dei dati, così come previsto dalla Delibera Arera n. 443/2019.

Premesso che :

- l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti.
- Il nuovo metodo tariffario, contenuto nella deliberazione 443/19, ha l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti.
- Le nuove regole definiscono i corrispettivi TARI da applicare agli utenti nel 2020-2021, i criteri per i costi riconosciuti nel biennio in corso 2018-2019 e gli obblighi di comunicazione, per uno sviluppo strutturato di un settore che parte da condizioni molto diversificate nel Paese, sia a livello industriale che di governance territoriale.
- Le variazioni tariffarie dovranno essere giustificate in presenza di miglioramenti di qualità del servizio o per l'attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini, contemplando sempre la sostenibilità sociale delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo industriale, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica locale.

Considerato che :

- I gestori dovranno attivare tutti gli strumenti necessari per rendere accessibili e comprensibili i documenti e le informazioni agli utenti, come la Carta della qualità del servizio o i documenti di riscossione della tariffa.
- Il nuovo metodo - che prevede limiti tariffari e quattro diversi schemi adottabili dagli enti locali e dai gestori in relazione agli obiettivi di miglioramento del servizio - regola, in particolare, queste fasi: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento e recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti.

Alle REGIONI competono, tra l'altro, la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei Piani regionali di gestione dei rifiuti e la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani

Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

L'art. 6 della citata deliberazione 443/2019, definisce inoltre che :

6.3 Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6.5 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

6.6 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Tenuto conto che

La verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del PEF viene svolta dall'Ente Territorialmente Competente, o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

Considerato che

L'art. 19 del MTR specifica che la verifica di cui sopra riguarda almeno:

- . la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili
- . il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- . il rispetto dell'equilibrio economico – finanziario del gestore.

Fatte le dovute premesse si procede alla verifica della documentazione e del rispetto dei vari parametri previsti dal nuovo sistema.

Verificato che il gestore Ambiente Energia e Territorio con pec acquisita al protocollo del Comune ha trasmesso la seguente documentazione:

- 1) PEF grezzo
- 2) Dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Legale Rappresentante
- 3) Relazione di accompagnamento

Considerato che il Comune è gestore per la parte di servizi svolti di sua competenza

Il soggetto validatore ha eseguito la verifica della documentazione inviata dal gestore Ambiente Energia e Territorio , riscontrando che:

- a) I vari atti inviati:
  - 1) Relazione di accompagnamento
  - 2) PEF grezzo
  - 3) Dichiarazione di veridicità

Risultano essere nei termini e completi in ogni loro componente.

- b) Il gestore ha indicato nel PEF grezzo i costi dei servizi svolti ad esso affidati come risulta dal contratto di appalto.
- c) Gli elementi di costo riportati nel PEF sono coerenti con i dati contabili
- d) Sono stati riportati i ricavi derivanti dalla vendita di materiali ed energia con applicazione dello sharing
- e) Non vi è stata condizione per applicare i costi operativi incentivanti
- f) Sono stati applicati conguagli in parte variabile per un importo positivo
- g) Sono stati applicati conguagli in parte fissa per un importo negativo

- h) I costi del gestore, come sottoscritto nella relazione sono stati ripartiti secondo criteri di proporzionalità, ragionevolezza, coerenza e congruità.
- i) Il costo totale indicato dal gestore rispetta l'equilibrio economico finanziario dello stesso, così come previsto dalla Delibera ARERA n. 443/2019;

Considerato che:

- a) I costi del Comune indicati nel PEF sono interamente supportati dalle evidenze contabili del bilancio e derivanti dai relativi impegni di spesa;
- b) Che i costi imputati dal Comune, ove vi sono evidenze certe e definite in merito ai servizi svolti ed inerenti la gestione dei rifiuti e della TARI, sono stati quantificati al 100%, mentre per altri sono stati applicati vari criteri di ripartizione;
- c) Sono stati applicati conguagli in parte variabile e fissa per un importo negativo
- d) E' stata quantificata l'IVA sia per la parte fissa e variabile, derivante sia dai costi del gestore che del Comune;

Vista la suddetta documentazione

Si procede alle seguenti verifiche:

### 1. VERIFICA DEL LIMITE ALLA CRESCITA

- a) Il Piano Economico Finanziario approvato per l'anno 2021 è quantificato in € 2.059.942,00;
- b) Che il Comune non ha applicato i costi operativi incentivanti;
- c) Che il Comune ha stabilito come fattore di limite alla crescita il parametro  $X_a$  pari a 0,1, pertanto nel rispetto della seguente formula:  $\rho a = r p i a - X_a + Q L a + P G$  (prevista dall'articolo 4 del M.T.R.) il limite non può essere superiore all'1,60% rispetto all'anno precedente.  
La formula di calcolo prevista risulta essere come segue:  $(\sum T a / \sum T a - 1) \leq (1 + \rho a)$   
Considerato che il valore massimo del limite alla crescita risulta essere di € 2.061.946 mentre il valore indicato nel PEF è pari ad € 2.059.942 il **parametro risulta essere rispettato**;

### 2. VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE DELLA PARTE VARIABILE

- a) Il valore della parte variabile contenuto nel Piano Economico Finanziario approvato per l'anno 2020 è quantificato in € 1.134.860,63
- b) Il valore della parte variabile contenuto nel Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2021 è pari ad € 1.825.350,00
- c) Che secondo quanto previsto dall'articolo 3 del M.T.R. il valore contenuto nel nuovo PEF deve essere compreso nei valori previsti come dalla seguente formula  $0,8 \leq \sum T V a \sum T V a - 1 \leq 1,2$ ;
- d) Il confronto tra la tariffa variabile 2021 e quella 2020 ex MTR mostra un valore pari a circa 1,60 al di sopra del range consentito
- e) Che da quanto risulta dalla verifica viene operata la riclassifica tra costi variabili e fissi ai sensi dell'art. 3 del MTR: Costi variabili euro 1.361.832,76 costi fissi euro 698.109,31;

### 3. VERIFICA DEI FATTORI DI SHARING

- a) Considerato che il sistema MTR prevede un fattore di sharing, il quale consiste in un parametro compreso tra lo 0,3 ed uno 0,6 da applicarsi alla vendita dei materiali ed energia.
- b) Considerato che la scelta del valore di tale parametro, all'interno del range suddetto, spetta al ETC;
- c) Visto che il valore scelto dall'ETC è pari allo 0,6 il parametro risulta rispettato;
- d) Considerato che il sistema MTR prevede un ulteriore fattore di sharing da applicarsi al contributo Conai, e che tale fattore è dato dalla seguente formula:  $\text{sharing vendita materiali ed energia} + (\text{sharing materiale energia} * \text{incremento (compreso tra lo 0,1 e lo 0,4)})$
- e) Considerato quindi che i due sharing sommati saranno compresi tra lo 0,33 e lo 0,84.
- f) Visto che il valore applicato dal Comune è pari allo 0,75, **il parametro risulta essere rispettato**.

#### 4. VERIFICA COEFFICIENTI DI GRADUALITA'

- Verificato che il costo standard previsto è pari ad € 350,20
- Verificato che i costi CUEFF sono maggiori al benchmark di riferimento;
- Verificato che la somma dei conguagli  $RC_{TV,a} + RC_{TF,a}$  risulta essere  $< 0$
- Che i conguagli possono essere ripartiti in un massimo di quattro rate annuali;
- Verificato che il sistema MTR prevede che a seconda del rispetto del benchmark e della positività o negatività dei conguagli si applicano dei coefficienti di gradualità, come previsto dalla seguente tabella:

|                                   |  | COSTI SUPERIORI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO |                                | COSTI INFERIORI O UGUALI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO |                                |
|-----------------------------------|--|---|--------------------------------|--|--------------------------------|
|                                   |  | $RC_{TV,a} + RC_{TF,a} > 0$                 | $RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0$ | $RC_{TV,a} + RC_{TF,a} > 0$                          | $RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0$ |
| INDICATORI DI QUALITÀ PRESTAZIONI | VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI % RD        | $-0,45 < \gamma_1 < -0,3$                   | $-0,25 < \gamma_1 < -0,06$     | $-0,25 < \gamma_2 < -0,06$                           | $-0,45 < \gamma_2 < -0,25$     |
|                                   | VALUTAZIONE PERFORMANCE RIUTILIZZO/RICICLO | $-0,3 < \gamma_2 < -0,15$                   | $-0,2 < \gamma_2 < -0,03$      | $-0,2 < \gamma_2 < -0,03$                            | $-0,3 < \gamma_2 < -0,2$       |
|                                   | VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI           | $-0,15 < \gamma_3 < -0,05$                  | $-0,05 < \gamma_3 < -0,01$     | $-0,05 < \gamma_3 < -0,01$                           | $-0,15 < \gamma_3 < -0,05$     |

- Che il Comune, in rapporto agli obiettivi di raccolta differenziata, alle performance di riutilizzo/riciclo e grado di soddisfazione degli utenti ha applicato i seguenti fattori  $\gamma_1$ ,  $\gamma_2$  e  $\gamma_3$ :

| Indicatore                         | Valorizzazione             |        |
|------------------------------------|----------------------------|--------|
| Obiettivi % raccolta differenziata | $\gamma_1$                 | - 0,25 |
| Performance riutilizzo/riciclo     | $\gamma_2$                 | - 0,20 |
| Soddisfazione utenti               | $\gamma_3$                 | - 0,05 |
| <b>Totale</b>                      | <b><math>\gamma</math></b> | - 0,50 |

- Che l'applicazione dei suddetti fattori rientra nei parametri previsti;
- Che il Comune ha scelto la ripartizione in n. 1 rate, quindi all'interno del range previsto dal sistema M.T.R.

Verificato infine che non sono stati inseriti costi inerenti l'emergenza COVID, così come facoltativamente previsto dalla Delibera Arera n. 238/2020

TUTTO CIÒ' PREMESSO

In relazione al PEF nonché alla relativa documentazione e ai dati trasmessi dal Gestore Ambiente Energia e Territorio e, considerati i costi sostenuti dal Comune riguardo alle varie attività da esso gestite e riscontrabili nel bilancio dell'Ente medesimo.

PRESO ATTO

Della relazione di veridicità rilasciata dal Gestore Ambiente Energia e Territorio in data 03/03/2021.

ACQUISITI

Elementi probatori e sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il giudizio

SI DA IL NULLA OSTA

Per quanto possa occorrere e in base alle disposizioni delle normativi vigenti, l'allegato piano economico e finanziario predisposto dal Comune di Cave attestandone la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario stesso.

Pomezia 23/06/2021

Il Revisore

Dott. Gianluca Sotti Covella  
